

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 6

presentata dal Consigliere regionale  
PERU - TUNIS - URPI

il 15 aprile 2024

Istituzione dell'imposta regionale di sbarco

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La seguente proposta di legge è finalizzata all'istituzione dell'imposta regionale di sbarco, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera I), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), che pone espressamente in capo alla Regione Sardegna la facoltà di istituire tributi propri in materia turistica. Con tale intervento si intende introdurre e regolare in maniera omogenea su tutto il territorio regionale un contributo economico richiesto ai soggetti che soggiornano sull'isola a fini turistici, a prescindere dalla natura della struttura recettiva scelta durante la permanenza.

La proposta di legge si compone di otto articoli, di seguito esplicitati:

- l'articolo 1 istituisce l'imposta regionale di sbarco e individua le finalità a cui il relativo gettito deve essere destinato, dando priorità agli interventi diretti a migliorare l'offerta turistica;
- l'articolo 2 individua nei passeggeri non residenti in Sardegna i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta regionale di sbarco pur prevedendo, al comma 2, un certo numero di esenzioni da tale obbligo riguardanti, principalmente, i soggetti che si recano in Sardegna per motivi diversi da quelli turistici o che, pur non risiedendo nell'isola, sono, comunque, nati in Sardegna;
- l'articolo 3 definisce l'importo massimo dell'imposta regionale di sbarco, rimettendo alla Giunta regionale il compito di determinarne annualmente il concreto ammontare. L'articolo 3 individua, inoltre, i soggetti materialmente tenuti all'attività di riscossione, a cui favore è riconosciuto un aggio per l'attività svolta;
- l'articolo 4 prevede che il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta sia ripartito annualmente tra i comuni inseriti nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, in proporzione al numero di presenze turistiche annue, e dispone espressamente l'esclusione da tale ripartizione dei comuni che preferiscano avvalersi della facoltà di istituire l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale);
- l'articolo 5 introduce specifiche sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti che non ottemperino all'obbligo di versare o riscuotere l'imposta regionale di sbarco, attribuendo all'Agenzia regionale delle entrate il compito di vigilare su tali adempimenti e, nel caso, di applicare le relative sanzioni;

- l'articolo 6 attribuisce alla Giunta regionale il compito di emanare le direttive di attuazione della presente legge;
- l'articolo 7 dà atto che dall'approvazione della legge non derivano oneri aggiuntivi per la finanza regionale;
- l'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore della legge.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Imposta regionale di sbarco

1. È istituita l'imposta regionale di sbarco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

2. Il gettito dell'imposta regionale di sbarco è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e spettacolo, a sostegno delle strutture ricettive e interventi finalizzati alla manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali regionali.

### Art. 2

#### Applicazione dell'imposta regionale di sbarco

1. L'imposta regionale di sbarco è applicata ai soggetti non residenti in Sardegna che giungono nell'isola tramite compagnie aeree e marittime abilitate al trasporto di passeggeri a fini commerciali, o attraverso imbarcazioni o aerei privati.

2. Sono esonerati dal pagamento dell'imposta:

- a) i soggetti residenti nei comuni della Sardegna;
- b) i nati in Sardegna e i componenti del relativo nucleo familiare;
- c) i soggetti che si recano in Sardegna per motivi di lavoro o studio;
- d) coloro che si recano presso le strutture sanitarie dell'isola e i relativi accompagnatori;
- e) le scolaresche in gita di istruzione e i relativi accompagnatori;
- f) gli accompagnatori ufficiali, gli allenatori e i componenti delle squadre di società sportive impegnate in competizioni agonistiche;
- g) i minori da 0 a 18 anni.

### Art. 3

#### Importo e riscossione dell'imposta regionale di sbarco

1. L'ammontare dell'imposta è determinato annualmente dalla Giunta regionale, da un importo minimo di 2 euro ad un importo massimo di 5 euro. La relativa deliberazione è sottoposta al parere preventivo della Commissione consiliare competente, che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

2. L'imposta regionale di sbarco è riscossa dalle compagnie marittime e aeree abilitate al trasporto pubblico e dai soggetti che gestiscono i porti, gli aeroporti e i punti di approdo e di ormeggio per le imbarcazioni e gli aerei privati.

3. Ai soggetti riscossori è riconosciuto una quota dell'imposta riscossa, a titolo di aggio.

4. I soggetti riscossori provvedono a versare mensilmente all'Agenzia regionale delle entrate quanto incassato, al netto dell'aggio loro spettante.

### Art. 4

#### Ripartizione del gettito dell'imposta regionale di sbarco

1. Il gettito derivante dall'imposta regionale di sbarco è ripartito annualmente tra i comuni inseriti nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, con esclusione dei comuni che si siano avvalsi della facoltà di istituire l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).

2. L'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio procede alla ripartizione del gettito dell'imposta regionale di sbarco tra i comuni di cui al comma 1 in proporzione al numero delle presenze annue relative a ciascun comune, come risultante dai dati disponibili presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

## Art. 5

## Sanzioni amministrative

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che non ottemperano all'obbligo del pagamento dell'imposta regionale di sbarco sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200.

2. Fatte salve le eventuali sanzioni amministrative previste da altre disposizioni di legge, i soggetti riscossori di cui all'articolo 3, comma 2, che non provvedano alla riscossione dell'imposta regionale di sbarco di loro competenza o non effettuino il relativo versamento mensile presso l'Agenzia regionale delle entrate sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 10.000, oltre che al risarcimento di quanto non riscosso.

3. L'Agenzia regionale delle entrate verifica il rispetto degli obblighi di cui alla presente legge e procede all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2.

## Art. 6

## Direttive regionali

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione approva e direttive di attuazione della presente legge, disciplinanti, in particolare:

- a) le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di esenzione di cui all'articolo 2, comma 2;
- b) le modalità di riscossione dell'imposta regionale di sbarco da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2;
- c) la misura dell'aggio spettante ai soggetti riscossori;
- d) le modalità di versamento di quanto riscosso a favore dell'Agenzia regionale delle entrate da parte dei soggetti riscossori;
- e) la specificazione delle modalità di ripartizione del gettito tra i comuni interessati.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è sottoposta al parere preventivo della Commissione consiliare competente, che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

#### Art. 7

##### Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

#### Art. 8

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).